

Codice A1504B

D.D. 15 febbraio 2021, n. 70

**D.D. 450/2020, Allegato 1. Integrazione in materia di erogazione a distanza della formazione dei corsi di qualificazione per Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista. Revoca della d.d. 670 del 16/11/2020.**



**ATTO DD 70/A1504B/2021**

**DEL 15/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**A1504B - Standard formativi e orientamento professionale**

**OGGETTO:** D.D. 450/2020, Allegato 1. Integrazione in materia di erogazione a distanza della formazione dei corsi di qualificazione per Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista. Revoca della d.d. 670 del 16/11/2020.

Premesso che

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, è stata disposta la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i D.P.C.M. succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno previsto misure specifiche applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini fissati al 31 luglio 2020 dall'art. 1 co. 1 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, e dall'art. 3 co. 1 del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- con Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” è stato prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- con D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state introdotte misure specifiche applicabili sul territorio nazionale;

- con D.P.C.M del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19;

- con Decreto-Legge del 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” e con D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, sono state adottate nuove disposizioni relative al contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19;

preso atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”, demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

viste

la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 recante “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

la D.G.R. 2 agosto 2006, n. 152, recante il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, in particolare l'art. 14 sui riconoscimenti;

la D.G.R. 6-1828 del 7 agosto 2020 “Legge 224/2012- Standard professionale e formativo per i corsi di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista. Recepimento dell'*Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 12 luglio 2018 (Rep. Atti n. 124/CSR)*”;

richiamato

che la D.G.R. n. 2-1114/2020, al fine di rispondere con strumenti agili e flessibili all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali, demanda alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari, nell'ambito della legge regionale 63/1995, per fornire indicazioni riguardo alla prosecuzione delle attività, anche in materia di formazione, agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese;

visti

l'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19;

la D.D. n. 152 del 27 aprile 2020 che, nel recepire l'accordo sopra citato, fornisce disposizioni sull'erogazione delle attività formative a distanza e sullo svolgimento degli esami finali in materia

di formazione regolamentata;

l'Accordo del 21 maggio 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individua i casi e i criteri di svolgimento degli esami a distanza nell'ambito della formazione obbligatoria, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali;

richiamato che

in attuazione del sopra citato accordo, con D.D. n. 450 del 20 luglio 2020, la Regione ha introdotto ulteriori previsioni rispetto all'erogazione degli esami finali a distanza, limitatamente ai corsi ivi individuati;

dato atto che

con D.G.R. 6-1828 del 7 agosto 2020 è stato approvato lo Standard professionale e formativo per i corsi di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista;

con d.d. n. 679 del 16 novembre 2020 per i corsi di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista è stata prevista la possibilità di erogare a distanza la prima Unità Formativa, in coerenza e recepimento dell'*Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 12 luglio 2018*;

considerato che

la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, in data 16 dicembre 2020, a seguito delle previsioni contenute nel DPCM 3 dicembre 2020, ha assunto la decisione di introdurre l'utilizzo della formazione a distanza per i corsi per la somministrazione di alimenti e bevande per il 100% del monte ore teorico, derogando al monte ore consentito per la FAD nell'accordo specifico del 09 novembre 2017;

ritenuto pertanto opportuno

estendere l'erogazione FAD a tutte le parti teoriche del corso di Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista, in analogia con il recente orientamento emerso a livello nazionale per altri corsi abilitanti sopra richiamato;

considerato che tale decisione risulterebbe coerente con quanto indicato nell'accordo tre Regioni del 21 maggio 2020, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e allineerebbe questa formazione alle disposizioni sulla fad di tutti i corsi di formazione regolamentata gestita dalle regioni;

dato atto che

in data 8 febbraio 2020 la Commissione tecnica per gli standard formativi di carrozzieri e gommisti, riunita in modalità video conferenza, ha riesaminato i percorsi formativi dei corsi di formazione e individuato la parte teorica dei corsi come meglio dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ritenuto pertanto necessario

approvare una specifica previsione per l'erogazione FAD dei corsi di qualificazione per Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ad integrazione della d.d. 450/2020 e denominata "Allegato 1- integrazione della d.d. 450/2020";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

**DETERMINA**

- di approvare una specifica previsione per l'erogazione FAD dei corsi di qualificazione per Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ad integrazione della d.d. 450/2020 e denominata "Allegato 1- integrazione della d.d. 450/2020";

- di revocare la d.d. 679 del 16 novembre 2020;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1504B - Standard formativi e orientamento professionale)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. all\_1\_FAD\_CARROZZIERE\_E\_GOMMISTA.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**“Allegato 1- Integrazione della d.d. 450/2020”**

**Previsione specifica per i corsi di Tecnico per l'attività di carrozziere e Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni.**

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA PERCORSO	TOTALE ORE EROGABILI CON FORMAZIONE A DISTANZA	di cui FAD 30% asincrona / sincrona	di cui FAD 70% sincrona	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE IN PRESENZA				Prova finale interna in FAD	Prova finale con commissione esterna in FAD
						Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale con commissione esterna	Prova finale interna in presenza		
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	292	196	60	136		84	12			
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	192	126	38	88		54	12			
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI	Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni	262	175	53	122		75	12			
TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI	Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni	162	105	32	73		45	12			